

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Servizio caccia e risorse ittiche
Posizione organizzativa "Trattazione
attività connesse alla gestione venatoria"

L.R. 6/2008, art. 32. - D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres..
Approvazione dell'elenco delle domande non accolte relative
all'ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle riserve di
caccia del Friuli Venezia Giulia per l'annata venatoria
2026/2027.

**Il Responsabile delegato di posizione organizzativa "Trattazione
attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche.**

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'articolo 40, comma 13, che attribuisce alla Regione, in via transitoria, l'esercizio di alcune delle funzioni di cui all'articolo 20 della medesima legge, tra le quali l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

Visto l'articolo 32 della legge regionale n. 6/2008 che disciplina le funzioni inerenti all'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;

Visto il "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;

Vista la nota del 1° giugno 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 17 giugno 2026, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie di ammissione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia, annata venatoria 2026/2027, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 0339/2009;

Visti, inoltre, i commi 3 e 3 bis, dell'articolo 32, della legge regionale 6/2008 ai sensi dei quali:

"L'ammissione è consentita, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime" e "Il trasferimento è consentito a coloro

che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento”.

Valutate, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 6/2008 e degli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.Reg. 0339/2009, le domande di ammissione e di trasferimento alle singole Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia pervenute al Servizio caccia e risorse ittiche per l'annata venatoria 2026/2027;

Visto l'art. 4 del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., che stabilisce nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia ed in particolare:

1. “I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano un'unica domanda di ammissione per un'unica Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32, comma 1, legge regionale 6/2008 al Servizio competente. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione a pena inammissibilità.
2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art.32, comma 1, della legge regionale 6/2008 al Servizio competente.
3. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda per l'ammissione a una seconda Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art.32, della legge regionale 6/2008, al Servizio competente.
4. Le domande di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono presentate mediante accesso al portale dell'Amministrazione regionale, con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.
5. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita, secondo quando previsto dagli articoli da 5, 6 e 7”;

Vista la comunicazione di data 24 giugno 2026 inviata ai sensi dell'art.10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 2, del D.P.Reg. 0339/2009, a tutti i soggetti nelle cui domande di ammissione o trasferimento a Riserva di caccia sono state rilevate delle irregolarità o sono risultate incomplete;

Considerato che in dette comunicazioni sono state riportate le cause dei vizi rilevati con contestuale assegnazione del termine per provvedere all'invio della documentazione necessaria alla regolarizzazione ed integrazione delle domande presentate;

Dato atto che, a seguito delle note sopra richiamate, è pervenuto un unico riscontro, acquisito al protocollo della Direzione con n. GRFVG-GEN-2026-761270-A, relativo al mancato accoglimento di una domanda di trasferimento presentata da un candidato che, alla data di presentazione dell'istanza, risultava ammesso a due Riserve di caccia e che, pertanto, non rientrava nella fattispecie prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.Reg. n. 339/2009, e pertanto la domanda medesima deve ritenersi non accoglibile.

Rilevato, inoltre, che le mancate risposte da parte degli altri interessati confermano, quindi, l'originaria inidoneità all'accoglimento delle domande di ammissione o di trasferimento presentate e delle quali è stato redatto apposito elenco riportato nell'Allegato “A” al presente decreto indicante sinteticamente anche i motivi che hanno costituito impedimento all'accoglimento delle stesse;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), del D.P.Reg. 0339/2009, l'elenco delle domande di ammissione o trasferimento per l'annata venatoria 2026/2027 che non sono state accolte, così come risulta dall'allegato “A” sopra richiamato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che i dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione delle funzioni

istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dal combinato disposto dagli artt. 32 e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizione per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e dal Regolamento emanato con D.P.Reg. 339/2009. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al link <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria/FOGLIA1> - "Informativa per il trattamento dei dati personali".

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii e, in particolare, l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;

- il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di data 12 giugno 2025, n.30240/GRFVG, con il quale è stato prorogato al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche fino al 30 giugno 2027;

- il decreto del Direttore del Servizio 26 giugno 2025, n. 33128/GRFVG, così come modificato dai decreti 17 giugno 2026, n. 32854/GRFVG e 4 agosto 2026, n. 42386 "Incarico di p.o. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" al dott. Colombi: attribuzioni delegate e assegnazione di personale";

Decreta

1. per le ragioni indicate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, della L.R. n. 6/2008 e dell'articolo 8, comma 3 lett. b) del D.P.Reg. 0339/2009, è approvato l'elenco delle domande non accolte relative all'ammissione e al trasferimento dei cacciatori alle singole Riserve di caccia per l'annata venatoria 2026/2027, di cui all'allegato "A" del presente decreto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia alla pagina <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/gestione-venatoria> e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso o sua comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.

In alternativa, può essere proposto, nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, il Ricorso straordinario di cui al Capo III – art.li 8 e ss. – del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, così come modificato dal D.L. 19/2026, convertito in L. 50/2026.

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa
dott. Dario Colombi

(Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.)

Allegato A)

Cognome	Nome	Motivazioni
GIACOMINI	EMMANUEL	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714957-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.

OSSENA	GIANCARLO	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714961-P del 24/06/2026. Ammesso a Riserva di caccia alla data della presentazione della domanda di ammissione.
BRISOTTO	LORIS	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714956-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.
AGOSTINIS	ALESSANDRO	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714952-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.
PILLOLLA	DAVIDE	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714959-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.
AVANZO	LUCA	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714953-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.
POLLA	FABIO	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714960-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.
BARBUI	AUGUSTO	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714955-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.
IURMAN	DAVID	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714958-P del 24/06/2026. Non maturati cinque anni di ammissione alla Riserva di caccia da cui si chiede il trasferimento.
COMISSO	MAURIZIO	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714962-P del 24/06/2026. Ammesso a Riserva di caccia alla data della presentazione della domanda di ammissione.
MARTINCIGH	MATTIA	Motivazione di cui alla nota prot. GRFVG-GEN-2026-0714951-P del 24/06/2026. Ammesso a due Riserve di caccia alla data della presentazione della domanda di trasferimento.

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa Amministrazione in conformità alla normativa vigente. Se ricevuto su carta trattasi di copia analogica con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3bis del Codice dell'amministrazione digitale.